



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Agli Uffici dell'Amministrazione Centrale e Periferica
del Ministero dell'Istruzione
Loro Sedi

Al Ministero dell'Università e della Ricerca
SEDE

E, p.c. alle Organizzazioni Sindacali

Oggetto: Misure urgenti di contrasto del "Covid-19" – Decreto legge 30 aprile 2021, n. 56.

Come è noto, il decreto legge 30 aprile 2021, n. 56, ha modificato l'art. 263 del c.d. "decreto Rilancio" (D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,) e l'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Il novellato articolo 263 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) dispone che **le amministrazioni** pubbliche, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2021** (termine così prorogato, da ultimo, dall'art. 1 del D.L. 56/2021), **possano ricorrere al lavoro agile** anche in assenza di accordi individuali, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27¹.

L'art. 1 del D.L. 56/2021 ha eliminato la soglia minima di ricorso al lavoro agile prevista in precedenza, pari al 50% del personale in servizio negli uffici.

Le **Amministrazioni** possono quindi continuare ad applicare il lavoro agile anche oltre tale soglia, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del citato articolo 87, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, nel rispetto del graduale riavvio delle attività produttive e commerciali e **a condizione che l'erogazione dei servizi**

¹ Art. 263, d.l. 34/2020: "Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. ((**A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente**)).



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

Codesti uffici vorranno pertanto attenersi scrupolosamente al rispetto della ridetta normativa, nell'organizzazione dell'ordinaria attività amministrativa.

Si ricordano, ad ogni buon fine, i casi di priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile:

- fino al 30 giugno 2021 (come disposto da ultimo dall'art. 15 del D.L. 41/2021), viene riconosciuto il diritto al lavoro agile in favore dei dipendenti pubblici e privati fragili, ossia in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di disabilità grave, di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile può essere realizzato anche attraverso la destinazione a mansione diversa o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
- fino al 30 giugno 2021, al lavoratore dipendente, pubblico o privato, genitore di figlio convivente minore di 16 anni, si riconosce, alternativamente all'altro genitore, la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, dell'infezione da Covid-19 o della quarantena del figlio disposta dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto (art. 2, co. 1, D.L. 30/2021).

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento, come di consueto, codesti uffici potranno rivolgersi al competente Ufficio IV della ex Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie (e-mail: dgruf.ufficio4@istruzione.it).

PER IL CAPO DIPARTIMENTO
IL DIRIGENTE GENERALE

(art. 4, co.1. d.l. n. 1/2020)

Jacopo Greco